

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 - 2020

La legge di **delegazione europea** è, insieme alla legge europea, uno dei due **strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea** introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regola, in maniera organica, la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Dopo la riforma del 2012, la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la **legge di delegazione europea**, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la **legge europea**, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il provvedimento in esame è particolarmente importante per due ordini di motivi. Innanzitutto, consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, rispondendo all'obbligo di dare attuazione alle direttive e ai regolamenti, riducendo così il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia ed evitando l'apertura di nuovo contenzioso. Il provvedimento, però, è importante anche dal punto di vista del merito, perché si tratta di misure che interessano direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese.

Le direttive da recepire riguardano, infatti, servizi media e audiovisivi; il diritto d'autore per le pubblicazioni online; l'uso delle fonti energetiche rinnovabili; il ricorso all'autoproduzione elettrica; la concorrenza del mercato interno anche tra imprese agricole; i requisiti prudenziali richiesti alle banche e ai fondi di investimento; il benessere degli animali; la tutela dell'ambiente; la vigilanza sui dispositivi medici; la cybersicurezza; il prodotto pensionistico europeo, la protezione di chi segnala le violazioni del diritto dell'Unione (cd. whistleblowing) e altro.

A seguito delle modifiche approvate, in prima lettura, dall'Assemblea del Senato il 29 ottobre 2020, il provvedimento in esame consta ora di **29 articoli**, che recano **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di <u>39 direttive europee inserite nell'allegato A</u>, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **17 regolamenti** europei. L'articolato contiene, inoltre, **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativa a **18 direttive**.

Nel corso dell'esame in Aula, **alla Camera**, è stato approvato a larghissima maggioranza¹ il recepimento della <u>direttiva (UE) 2016/343</u> del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 "sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"². In una nota congiunta **Alfredo Bazoli**, capogruppo Pd in Commissione Giustizia, e **Piero De Luca**, capogruppo Pd in Commissione Politiche europee, hanno cosi commentato: "Grazie anche alla disponibilità della ministra della Giustizia Cartabia siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato, unendo tutte le forze politiche su un tema delicato e sensibile. Con il recepimento della direttiva si mette infatti in condizione il nostro Paese di fare un **passo avanti** deciso verso l'affermazione di principi europei di civiltà e garanzia giuridica, di cui la presunzione di innocenza costituisce un cardine imprescindibile".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai <u>lavori parlamentari</u> del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" (approvato dal Senato) (<u>AC 2757</u>) – relatore **Piero De Luca** (PD) – e ai relativi <u>dossier</u> dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

La legge di delegazione europea 2019-2020 - Temi della Camera dei deputati

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE

I primi due articoli ripropongono le procedure di delega usualmente previste nelle leggi di analogo contenuto. L'articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli dal 3 al 29. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, si rinvia agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Novità particolarmente degna di attenzione – ha evidenziato il relatore De Luca (PD) – è la cosiddetta "clausola COVID-19", inserita al Senato, secondo la quale, nell'adozione dei decreti legislativi, per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia. L'articolo 2 prevede poi la consueta delega legislativa, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

¹ Favorevoli 427, contrari 1, astenuti 11.

² Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente: 01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. *1.152. Bazoli, De Luca. Questo è il testo dell'emendamento presentato dal PD, identico nel contenuto agli emendamenti presentati dagli altri gruppi parlamentari.

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, da realizzare mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), inclusi i servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Tra i criteri e principi della delega, come modificati dal Senato, si segnalano:

- ✓ prevedere misure che assicurino un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, compresi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video. I relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, dovrebbero essere affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- ✓ prevedere specifiche misure che tutelino i consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi;
- ✓ prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, vale a dire i video on demand;
- ✓ prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi;
- ✓ garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono
 arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale (compreso il divieto di
 pubblicità relativa al gioco d'azzardo), prevedendo inoltre specifiche misure nei
 confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti o tramite
 l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per
 ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
- ✓ prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
- ✓ promuovere **l'alfabetizzazione digitale** da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video.

La direttiva (UE) 2018/1808, intervenendo sulla direttiva (UE) 2010/13, ha rafforzato le disposizioni in materia di tutela dei minori. In particolare, ha inserito l'articolo 28-ter che obbliga gli Stati membri ad assicurare che le piattaforme di condivisione tutelino i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali che possono nuocere, come abbiamo accennato, al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Gli Stati membri devono, a questo fine, incoraggiare la previsione di codici di condotta per proteggere i minori dalla pubblicità relativa a prodotti alimentari e bevande ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi (oltre che alcoliche). L'articolo prevede inoltre, sempre a tutela dei minori, l'istituzione di sistemi di verifica dell'età degli utenti che accedono alle piattaforme, e di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale.

Misure adeguate dovranno essere adottate per **tutelare il grande pubblico** da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che **istighino alla violenza o all'odio** nei confronti di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

IL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE)</u> 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad alta velocità.

Il recepimento deve essere conforme a una serie di principi e criteri direttivi specifici, dei quali alcuni introdotti o modificati al Senato, tra questi: introdurre misure "di semplificazione" per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga "sia fisse che mobili", garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, "evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale", a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; definire un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi.

PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

L'articolo 5, modificato dal Senato, reca poi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, la cosiddetta RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I principali principi e criteri direttivi riguardano una disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, la semplificazione delle procedure autorizzative, la disciplina dell'autoconsumo e dei sistemi di accumulo, l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti, la promozione della mobilità sostenibile e dell'utilizzo dell'idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica.

Le stesse tematiche sono trattate anche dagli articoli 12 e 19, relativi rispettivamente alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia. Tra gli specifici criteri di delega, è da segnalare quello che prevede l'esclusione, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel l'olio di palma o di soia, disposizione questa introdotta nel corso dell'esame al Senato.

AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA

L'articolo 6 detta principi e i criteri direttivi, poi, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 in materia di mercato interno, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime Autorità l'indipendenza, il personale, le risorse e i poteri di esecuzione e le sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione. Al tal scopo l'Autorità può irrogare sanzioni e penalità di mora alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE

L'articolo 7, modificato dal Senato, si occupa, poi, dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, indipendentemente dal fatturato aziendale, introducendo elementi di maggiore trasparenza a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali.

Tra i principi e i criteri direttivi:

- ✓ coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
- ✓ prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- ✓ prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché a vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;
- ✓ mantenere e definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali
 di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca
 correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame;
- ✓ garantire la tutela dell'anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro- alimentare;
- ✓ introdurre **sanzioni** efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
- ✓ rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita sottocosto;
- ✓ la designazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quale autorità nazionale di contrasto, deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di

prodotti agricoli, sull'applicazione della disposizione in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni.

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI APPLICABILI A TALUNE TRASMISSIONI ONLINE

L'articolo 8 reca principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi volti a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessoria a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale.

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE

L'articolo 9 contiene principi e i criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE)</u> 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, tra i quali si segnalano i seguenti:

- √ l'obbligo di disciplinare le eccezioni o le limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e
 dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché
 definire l'accesso legale ed i requisiti dei soggetti coinvolti;
- ✓ prevedere che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte del prestatore di servizio della società di informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo altresì in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
- ✓ definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
- ✓ definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle
 pubblicazioni di carattere giornalistico, da parte dei prestatori di servizi della
 società dell'informazione destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione
 i diritti di questi ultimi;
- ✓ stabilire, poi, modalità e criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio da parte di un autore o di un artista del diritto di revoca totale o parziale della concessione in licenza o del trasferimento in esclusiva dei propri diritti per un'opera o altri materiali protetti, compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
- ✓ definire un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizio di condivisione online di contenuti, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi" (necessario a ottenere lo scarico di responsabilità).

REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione alla direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva UE/2013/36 (Capital Requirements Directive – CRD) e il secondo è il regolamento UE/575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) che, insieme, definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito, sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation - SSMR). Insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle banche, contenute nella direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) e nel regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo.

REGOLE SUL RISANAMENTO E LA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva UE/2014/59 (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE/806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione. Le richiamate direttive BRRD e SRMR definiscono un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti.

Prevista la possibilità di ricorrere per l'attuazione della normativa europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia. Nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee.

NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della <u>direttiva (UE) 2019/944</u>, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle per la promozione delle fonti rinnovabili. L'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19, concernenti la medesima materia.

L'articolo, modificato al **Senato**, precisa che il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche una serie di **specifici principi e criteri direttivi,** tra cui:

✓ in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

- ✓ semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete. Implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;
- ✓ indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica. Introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di smart grids.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

L'articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento e favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento.

La direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 2019 1156 si inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018. Il Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo.

Sono attribuite funzioni significative alla **Consob** e alla **Banca d'Italia**.

MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI E SANITÀ ANIMALE

L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Tra i principi e criteri l'individuazione, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, delle **modalità**, uniformi **sul territorio nazionale**, **per porre in essere le misure di emergenza** che deve, ad esempio, adottare lo Stato membro nel cui territorio sia insorto **un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o un pericolo**, che possa probabilmente **comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale**, ed alle misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso da quello in cui sia insorto il focolaio o il pericolo.

Il Senato ha modificato alcuni punti dell'articolo; alcuni di essi integrano le materie della disciplina di delega, con principi e criteri direttivi attinenti a divieti di commercializzazione e di prelievo di alcuni pesci, a misure di incentivazione

finanziaria per i soggetti che sviluppano buone prassi di allevamento, alla formazione periodica in alcune materie degli operatori e dei professionisti degli animali, a misure restrittive e sanzioni relative al commercio, all'importazione e alla conservazione di specie animali.

Nella **relazione illustrativa** dell'originario disegno di legge si osserva che il regolamento (UE) 2016/429 reca un nuovo quadro giuridico generale in materia di sanità animale, modificando o abrogando circa 50 atti europei precedenti.

DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI

L'articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici – come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, che ne ha differito i termini di decorrenza al fine di fronteggiare l'emergenza COVID19 –, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini.

La delega prevede, tra l'altro, una serie di principi e criteri direttivi finalizzati alla revisione dei compiti delle amministrazioni ed enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, quali ad esempio la ridefinizione della raccolta delle informazioni e dei dati anche attraverso la connessione di diverse banche dati. Si prevede inoltre il riordino del meccanismo dei tetti di spesa e la definizione di un meccanismo di finanziamento per l'acquisto dei dispositivi medici.

FONDI EUROPEI DI VENTURE CAPITAL

L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, e amplia l'uso delle denominazioni EuVECA e EuSEF per i gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati. Il regolamento, inoltre, amplia la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. Si applica dal 1° marzo 2018.

Con due distinti regolamenti l'Unione Europea ha dettato la disciplina applicabile a due particolari tipologie di gestori alternativi: i Fondi Europei per il Venture Capital - EUVECA (di cui al Regolamento UE n. 345/2013) e i Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale - EUSEF (di cui al Regolamento UE n. 346/2013).

COMMISSIONI SUI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI E SULLE CONVERSIONI VALUTARIE

L'articolo 17 fornisce la delega per l'adeguamento al <u>regolamento (UE) 2019/518</u>, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie. I decreti legislativi di attuazione della delega devono prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie. Con una modifica, introdotta durante il corso dell'esame al **Senato**, è stato stabilito che i decreti dovranno

prevedere che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CYBERSICUREZZA

L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al <u>regolamento UE/2019/881</u>, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale "autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza", con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E RISCHI NEL SETTORE

L'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. L'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12, concernenti la medesima materia.

Nel corso dell'esame in **Senato** è stata introdotta la previsione di alcuni **indirizzi specifici** tra cui: prevedere l'avvio di un processo per il **graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale** - PUN; prevedere una semplificazione e una modifica della **disciplina del dispacciamento** e dei **mercati all'ingrosso dell'energia** volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema. A tal fine, devono essere previsti, fra l'altro, il ricorso a **contratti di acquisto** di energia **a prezzo dinamico**, l'avvio di sperimentazioni e attività di **dispacciamento locale** e **auto-dispacciamento**, nonché la possibilità di stipulare **accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore** di energia all'interno della medesima zona di mercato.

PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO (PEPP)

L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al <u>regolamento UE/2019/1238</u>, relativo al **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**, un prodotto pensionistico individuale di previdenza complementare ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea.

Il regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP) crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.

L'attuazione delle disposizioni richiede la definizione di diverse norme a livello nazionale relative alla fase di **accumulo** e **decumulo**, l'assetto della **vigilanza**, attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti e dei relativi poteri, nonché l'**assetto sanzionatorio** necessario per sostenere l'effettività delle disposizioni europee.

Prevista una delega al Governo per definire per i PEPP un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari.

INFORMAZIONI FINANZIARIE A FINI DI INDAGINE O DI PERSEGUIMENTO DI REATI

L'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2019 (UE) 1153, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. L'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie sono previsti quando tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).

RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

L'articolo 22, introdotto al Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente:

- ✓ garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso indicati nella
 parte A dell'allegato alla direttiva. Si tratta di tazze per bevande (inclusi tappi e
 coperchi) e di contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti
 pronti per il consumo immediato). Dovrà inoltre essere promossa la transizione
 verso un'economia circolare attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali
 innovativi e sostenibili;
- ✓ incoraggiare, per quanto riguarda i materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili in alternativa a quelli monouso, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. Ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti prevedere la "graduale restrizione all'immissione sul mercato" dei medesimi prodotti nel rispetto dei termini temporali previsti dalla direttiva 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
- ✓ adottare misure volte ad informare i consumatori e ad incentivarli a tenere
 comportamenti responsabili al fine di ridurre la dispersione di rifiuti provenienti dai
 prodotti contemplati dalla direttiva; adottare inoltre misure volte a ridurre la
 dispersione di rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, ad eccezione di quelli per
 uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori.

Introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per i casi di violazione dei divieti e delle disposizioni previste dalla direttiva.

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

L'articolo 23 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. whistleblowing), al fine di valorizzare e dare uniformità a normative nazionali sul tema, attualmente assai eterogenee o frammentarie.

La disciplina europea è destinata ad incidere su quella nazionale italiana, contenuta nella legge n. 179 del 2017. Diversi le questioni toccate dalle norme europee, ad esempio, la tutela del segnalante (*whistleblower*) non prevede una differenziazione tra **settore pubblico e settore privato**, differenziazione invece presente nella legge italiana. Ancora, l'ambito di applicazione personale (ossia il novero di **segnalanti**, come definito nella direttiva) risulta più esteso rispetto a quello della legge italiana. Da valutare i **canali di comunicazione** – interni ed esterni – **delle segnalazioni**, con riguardo al **settore privato**. Oppure le fattispecie, nel **settore pubblico**, in cui rilevi non già la **colpa** bensì il dolo che non appaiono pienamente sovrapponibile con le previsioni della direttiva. Infine, la normativa europea menziona una "**divulgazione pubblica**" (a certe condizioni) da parte del segnalante, la quale non trova riscontro nella legge italiana.

SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

L'articolo 24 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del <u>regolamento (UE) 2019/2088</u> relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento. L'obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri.

CARTOLARIZZAZIONI

L'articolo 25 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento (UE) n. 648/2012. Tra i principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega c'è quello di individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti per la vigilanza.

ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

L'articolo 26 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Il Governo dovrà apportare modifiche oltre al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), anche alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

VIGILANZA PRUDENZIALE SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. In particolare, sarà necessario modificare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nonché le relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, tenendo conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. Per le imprese di investimento, siano o no qualificate come enti creditizi, dovranno dunque essere previste disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi assimilabili a quelle del quadro normativo armonizzato dell'Unione bancaria.

FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE

L'articolo 28 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adeguando il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW), e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

L'articolo 29 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Tra l'altro si segnala l'impegno a consentire che la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga on-line e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.